

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFFICIO VII ...

2 NOV-2018

Prot. n. 82993/2016

Rif. Prot. Entrata n. \$2915/2016

Allegati: 1

Rif. nota U.L.MIT n. 40058 del 26/10/2016

All'

Ufficio Legislativo - Economia_

SEDE

e p.c.:

All'

Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO. A.S. 2460 - Modifiche al Codice della Navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Relazione tecnica e nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale sono state-trasmesse la relazione tecnica redatta ai-sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e la nota di risposta del Ministero-delle infrastrutture e dei trasporti alla richiesta di chiarimenti formulata nel Dossier del Servizio Bilancio del Senato.

Al riguardo, preso-atto dei-chiarimenti forniti dal suindicato Dicastero, si restituisce ostivamente verificata la relazione tecnica al provvedimento in parola.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0082915/2016

RELAZIONE TECNICA-

(ni sensi dell'articolo-17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Circolare del Ministero dell'economic-e delle finanze 13.09.2010, n. 32)

Descrizione dell'innovazione normativa

Sezione I

- A)-Titolo del provvedimento: ATTO SENATO N. 2460 MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEI PILOTI DEI PORTI-E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI TECNICO-NAUTICI".
- B) Amministrazione e altro soggetto-proponente: DDL d'iniziativa dei deputati TULLO, META, PAGANI e altri.
- C) Tipologia dell'atto: A.S.-a. 2468 -- RESPONSABILITA' DEI PILOTI DEI PORTI,
- D)_Indice delle-disposizioni (articolo e commi) rilevanti al fini della relazione tecnica: Il provvedimento-non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIÉ: //
PER LA COPERTURA: //
PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA://
PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA://

E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato. Il provvedimento non comporta nuovi-o-maggiori eneri per la finanza pubblica.

SEZIONE-II OUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità dei piloti dei porti e în materia di servizi tecnico-nautici. Gli oneri conseguenti alla stipula del contratto di assicurazione, previsto dall'articolo 1, ricadono sui pitoti. Con riferimento agli oneri per eventuali danni eccedenti il-massimale, al di fuori dei casi di dolo e colpa grave di cui al medesimo articolo 1, -sussiste la responsabilità solidale dell'armatore, attesa la responsabilità solidale di quest'ultimo. Nel caso in cui dovessero essere riportati danni che oltrepassano anche il limite della responsabilità dell'armatore, i relativi oneri gravano sui soggetti danneggiati. Si esclude, quindi, di ogni eventuale onere, sia pure di carattere indiretto, a carico di soggetti pubblici che potrebbero eventualmente essere coinvolti a qualsiasi titolo. I compiti di vigilanza svolti dalle Autorità marittime sui contratti di assicurazione verranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), volti a trasferire dalle Autorità marittime al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di individuare l'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi tecnico mautici, il Ministero può fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono ai compiti derivanti dalla proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0082915/2016

A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I.

Nessun articulo del provvedimento è stato citato nella sezione I in quanto lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

B) Effetti finanziari a carico dello Stato

Non risultano effetti finanziari a carico dello Stato.

Nuove o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta-movi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nuove o maggiori entrate.

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori entrate per la finanza pubblica.

C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni.

Nuovi e-maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oncri per le altre amministrazioni pubbliche.

Nuove o maggiori entrate.

Dail'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.

Allegato

Prospetto riepilogativo degli effetti dell' intervento normativo sui saldi di finanza pubblica

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto come indicato - dall'approvazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono ai compiti derivanti dalla proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tegnica, effetuata di sente con este ettetti dell'att. Preventata 3, dellade que si con este con este con avaito estim

Diffe word

Λ

UNDGMODE

.2